

ATTO N. DD 4723 DEL 10/11/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 260

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI VALGIOIE – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Valgioie la <u>strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 33 del 26/05/2017 ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificato dalla L.R. 03/2013;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 14/07/2020, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana mediante PEC in data 08/10/2020 prot. n. 2190 (pervenuto in data 09/10/2020 ns. prot. n. 70468), successivamente integrato con PEC ricevuta in data 19/10/2020 ns. prot. n. 73307 e in data 23/10/2020 ns. prot. n. 75481 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal settimo comma del citato art. 17 della L.U.R.;

(Prat. n. VP-23/2020);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 311 abitanti nel 1971, 358 abitanti nel 1981, 587 abitanti nel 1991, 721 abitanti nel 2001 e 948 abitanti 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 912 ettari, dei quali 40 ettari di collina e 872 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 3 ettari con pendenze inferiori al 5%, 182 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 727 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato da "Aree boscate" presenti su una superficie di 790 ettari (circa il 87% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona omogenea 6 "Valli Susa e Sangone" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 16 di approfondimento sovracomunale "Val Sangone" che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del



dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);

- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni di diffusione urbana e tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I e II livello;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 188 del Colle Braida;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche dal Torrente Orbana;
 - o in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244 vengono evidenziati 94 ettari di frane areali e 2,3 km di dissesti lineari;
- tutela ambientale:
 - o il territorio comunale è interessato dalla presenza del "Galassino zona intermorenica aviglianese";
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3s;

preso atto che il Comune di Valgioie è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed ha condiviso la perimetrazione delle aree dense e di transizione, in conformità all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 14/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- "....Riclassificazione dell'area di nuovo impianto ACR 2.4 parte ad area agricola prativa in contesto urbano (AI) e parte ad area residenziale consolidata (ARC 2.7)omissis....Individuazione come area di compensazione ambientale l'area V 8.7 nei pressi di Borgata Tortorello, in quanto già di proprietà pubblica, al posto dell'area V1.1 sita nei pressi della Borga-ta Molino....omissis.... Borgata Levrette: Eliminazione di indicazione di tratto di strada pubblica erroneamente individuato su passaggio privato"; (Cfr. Relazione Illustrativa modifiche cartografiche e normative);
- "riportare sulle Norme d'Attuazione, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 27 del 20/06/2018, i corretti riferimenti ai nuovi articoli, in sostituzione di quelli del Regolamento precedente non più in vigore;

(Cfr. deliberazione C.C. n. 4 del 14/07/2020)

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS". Tale documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, è stato trasmesso dal Comune con PEC alla Città Metropolitana in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 4 del 14/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in



oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...".;

Le modifiche proposte ai punti 14 e 15 dell'art. 86 delle NdA del Piano, riferite ai Nuclei di antica formazione, riducono le Norme di tutela, in difformità a quanto previsto alla lettera h) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/11/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché



le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

- 1. che, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Valgioie, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 14/07/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Valgioie, le seguenti osservazioni:
 - stabilito, ai sensi della lettera h) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che con lo strumento della Variante parziale non si possono modificare ".....gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24,



nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti", si pone l'attenzione alle modifiche normative di cui all'art. 86 con le quali si propongono variazioni urbanistiche non compatibili con la Variante parziale, in particolare:

- o al punto 14: stralciare il passo "......che riguardano esclusivamente opere interne....." indicato per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo e proporre, ad integrazione dei precedenti interventi, la ristrutturazione edilizia (lettera d) art. 31 della Legge 457/78) non prevista dal Piano vigente, riduce le norme di tutela e salvaguardi dei Nuclei di antica formazione, in difformità a quanto previsto dalla citata lettera h) comma 5 art. 17 della L.U.R..;
- o al punto 15: integrare le Norme, specificando che: "......., è possibile eseguire, con procedura diretta, oltre all'intervento di ristrutturazione consentito dalla propria tipologia, <u>l'ampliamento della manica, per due piani fuori terra, fino all'altezza del fabbricato esistente, con un incremento massimo di SUL di mq. 20 (da ripartirsi fra due piani).</u> Tale possibilità è subordinata ad un opportuna riqualificazione dell'edificato....." riduce, come nel caso precedente, le norme di tutela e salvaguardia, consentendo interventi edili più invasivi, non previsti dal Piano vigente;
- come riportato al successivo punto 3, quanto sopra evidenziato comporta l'applicazione del comma 7 art. 17, della L.R. 56/77, in cui è citato: "se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante......., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana";
- sempre al punto 14 dell'art. 86 delle N.d.A del Piano e in riferimento ai Nuclei di antica formazione è presenta un'altra modifica normativa, in cui è citato: "......dai precedenti commi del presente articolo, dovranno essere attuati in conformità ai disposti del precedente Art. 85, e quelli che comportano interventi classificabili come quelle di cui al comma 4 lettera n b punti 2) e 3),.....". Come si evince per un refuso (manca l'articolo di riferimento) non si colgono gli interventi edilizi proposti in variante che ricordiamo, come per i punti precedenti, non potranno essere più invasivi di quelli previsti nel Piano vigente, in quanto non consentito con lo strumento della Variante parziale, ai sensi della lettera h) comma 5 art. 17 della L.U.R..;
- in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si richiama il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene......un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.", si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto sopra richiesto, riproponendo la tabella presente nella Relazione Illustrativa con le opportune rettifiche indicate al successivo punto;
- acclarato come si evince dalla tabella allegata nella Relazione Illustrativa che con la presente Variante parziale si riduce la CIRT di 7 abitanti, sarebbe opportuno riportare il nuovo numero di abitanti in progetto (2.445 ab. in luogo degli attuali 2.252 ab.) e contestualmente si evidenzia che riducendo la CIRT si dovrà aggiornare anche la variazione degli standard art. 21 e 22 della L.U.R. consentita con le Varianti parziali (± 0,5 mq/ab) che risulterà pari 1.123 mq in luogo del vigente 1.126 mq. A riguardo si richiama quanto presente al comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "La deliberazione di adozione della variante parziale contiene......un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.";
- la proposta di stralciare l'area verde V2.3 e l'ambito ACR 2.4 con conseguente estensione dell'ambito ARC 2.7 e riconoscimento di una area agricola prativa in contesto urbano AI, renderebbe opportuno, se



presente nel Piano, aggiornare anche le superfici indicate nei quadri sinottici inerenti le aree a Servizi, oltre agli aggiornamenti già previsti;

- in riferimento alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si richiama quanto previsto al comma 8 art. 11 della Decreto del Presidente della giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, in cui è citato: "..... lo stesso MIBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologia di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr....". Nel caso in specie l'art. 134 del D.lgs 42/2004 rimanda agli immobili di cui all'art. 136, dove alla lettera c), è citato: "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" e alle aree di cui all'art. 142, dove alla lettera h), è citato: "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", entrambi oggetto di modifica urbanistica;
- la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di <u>Soggetto con competenze ambientali</u> e in ragione degli interventi previsti della Variante, ha ritenuto di non esprimersi sui contenuti inerenti la V.A.S..;
- si rammenta a titolo di apporto collaborativo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i ed in particolare quanto citato al **comma 17**: "La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.", al **comma 17bis**: "Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis." e al **comma 17ter**: "Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.";
- 3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante......, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana";
- 4. **di trasmettere** al Comune di Valgioie la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 10/11/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI) Firmato digitalmente da Giannicola Marengo